



Direzione Provinciale di TREVISO
Ufficio provinciale - Territorio
Servizio di Pubblicità Immobiliare

Data 21/06/2024 Ora 17:56:57

Ispezione telematica

per titolo telematico
Richiedente BRTPRI

Ispezione n. T291478 del 21/06/2024

Nota di Trascrizione - Titolo telematico

Registro generale 2062
Registro Particolare 1534

Data di presentazione 21/01/2020

Documento composto da 17 pagine

Firmatario

**Consiglio Nazionale del Notariato (serialnumber Consiglio Nazionale
del Notariato Qualified Certification Authority)**

IT

VATIT-80052590587

Organizzazione TINIT-FRTGLC67S13L219G

Firmatario Notaio

Scadenza 04/09/2020

Repertorio n. 218880

Raccolta n. 28239

VERBALE DI ASSEMBLEA
REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno venti gennaio duemilaventi, in Treviso, nel mio studio, alle ore 8.31

(20 gennaio 2020)

Innanzi a me dottor Gianluca Forte, notaio in Treviso, con studio in Piazza Delle Istituzioni n. 32, iscritto al ruolo del Distretto Notarile di Treviso,

E' COMPARSO:

domiciliato per la carica presso la sede sociale, che interviene al presente atto nella sua qualità di Amministratore Unico della società:

interamente versato, con codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Treviso - Belluno: REA n.

Detto componente, cittadino italiano, della cui identità personale io notaio sono certo,

premessi:

- che, in questo giorno, luogo ed ora è stata indetta ritualmente l'assemblea della suddetta società in prima convocazione;
- che l'assemblea è stata convocata per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- proposta di trasformazione dall'attuale forma di società per azioni in società a responsabilità limitata con adozione di un nuovo testo di statuto, deliberazioni inerenti e conseguenti.

Tutto ciò premesso,

il costituito mi chiede di redigere verbale di quanto verrà deliberato dall'assemblea.

A ciò aderendo, io notaio do atto di quanto segue.

Assume la presidenza dell'assemblea il componente Signor GALILEO Remo.

Il presidente, constatato:

- che sono presenti in proprio, e per delega che, previo controllo della regolarità fattane dal Presidente, viene conservata agli atti sociali tutti i soci portatori dell'intero capitale sociale e precisamente:

- 3;
- che è presente l'organo amministrativo nella persona del
comparente Amministratore Unico;
 - che hanno giustificato la loro assenza tutti i componenti
dell'organo di controllo;
 - che la convocazione è stata effettuata ritualmente e tempe-
stivamente;
 - accertata la identità e la legittimazione dei presenti a
partecipare all'assemblea,

dichiara

validamente costituita l'assemblea ed atta a discutere e de-
liberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente prende, quindi, la parola e, passando alla
trattazione dell'unico argomento posto all'ordine del gior-
no, illustra le ragioni che rendono opportuno, in un'ottica
di contenimento dei costi, trasformare la società dall'attua-
le forma in quella di società a responsabilità limitata.

L'Assemblea:

- udita la relazione del Presidente;
- preso atto del parere favorevole dell'organo amministrati-
vo;
- ritenuta l'opportunità di provvedere in conformità della
proposta;
- all'unanimità, previo accertamento del risultato della vota-
zione fattane dal Presidente,

DELIBERA:

1) di trasformare la società dall'attuale forma di società
per azioni in quella di società a responsabilità limitata
sotto la denominazione

2) di stabilire che il capitale sociale di

quote ai sensi di legge e spetterà ai soci nella stessa misu-
ra in cui spettava loro anteriormente alla trasformazione e
quindi nelle seguenti misure:

3) di approvare ed adottare il nuovo testo di Statuto Socia-
le che regolerà la vita della società nella sua nuova forma
e che si allega al presente atto sotto la lettera "A" per

formarne parte integrante e sostanziale;

4) di confermare con gli attuali poteri, l'Amministratore Unico;

5) di conferire all'Amministratore Unico i più ampi poteri per l'esecuzione di quanto sopra deliberato, compreso quello di ritirare ed annullare le azioni, contro annotazione nel Libro Soci dell'intestazione delle quote nelle proporzioni sopra specificate e per un importo complessivamente corrispondente a quello del capitale sociale.

Ai fini della esecuzione delle annotazioni conseguenti nei Pubblici Registri, il comparente mi dichiara che risultano compresi nel patrimonio della società:

A) i seguenti immobili:

* unità immobiliari site in comune di Reggio Nell'Emilia, Via Alexander Fleming, catastralmente individuati come segue:

Catasto dei **Fabbricati**

Comune di **Reggio Nell'Emilia**

Foglio **117**

- **mappale 203**, zona censuaria 2, Via Alexander Fleming, piano T, categoria D/1, con rendita di Euro 108,00;

- **mappale 422** zona censuaria 2, Via Alexander Fleming n. 56, piano T, categoria D/7, con rendita di Euro 12.361,00;

Confini a corpo dell'area coperta e scoperta ai mappali 203 e 422: mappale 397, 200 e Via Degli Azzarri su due lati, salvo altri e più precisi;

* unità immobiliari site in comune di Ormelle, Via Campagne, catastralmente individuate come segue:

Catasto dei **Fabbricati**

Comune di **Ormelle**

Sezione **A** - Foglio **3**

- **mappale 130 subalterno 6**, Via Campagne, piano T-1, categoria A/2, classe 2, vani 5, superficie catastale totale mq. 123, con rendita di Euro 464,81;

- **mappale 130 subalterno 9**, Via Campagne, piano T-1, categoria A/2, classe 2, vani 5, superficie catastale totale mq. 86, con rendita di Euro 464,81;

- **mappale 130 subalterno 14**, Via Campagne n. 10, piano S1-T-1, categoria D/8, con rendita di Euro 28.056,00;

- **mappale 130 subalterno 15**, Via Campagne n. 10, piano T, categoria D/7, con rendita di Euro 6.530,00.

Confini a corpo dell'area coperta e scoperta al mappale 130: mappali 583, 581, 582, 39, 210 e 502, salvo altri e più precisi.

B) i seguenti automezzi:

-- autoveicolo

-- autovettura

-- semirimorchio

-- autoveicolo

-- autovettura

-- trattore stradale

-- autoveicolo
-- autoveicolo
-- autocarro
-- autoveicolo
-- autoveicolo

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola il Presidente dichiara sciolta l'assemblea essendo le ore 8.58

Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico della Società.

Il comparente dispensa me notaio dalla lettura dell'allegato che dichiara di ben conoscere.

Del presente atto in parte scritto da persona di mia fiducia ed in parte scritto da me su fogli uno per facciate quattro con la presente, ho dato io notaio lettura al comparente che lo approva. Indi il presente atto viene sottoscritto essendo le ore 9.00

Firmato:

Gianluca Forte, Notaio, impronta del sigillo.

Allegato "A" alla Raccolta n. 28239

STATUTO

Articolo 1

Costituzione

1. E' costituita una società a responsabilità limitata con la denominazione sociale

Articolo 2

Sede

2. La società ha sede nel Comune di _____, all'indirizzo risultante presso il competente Registro delle Imprese.

E' facoltà dell'Organo Amministrativo istituire filiali, succursali o altre unità locali operative ovvero, trasferire la sede sociale nell'ambito del citato Comune.

L'istituzione di sedi secondarie e il trasferimento della sede sociali in un Comune diverso spettano ai soci.

Articolo 3

Oggetto

3. La società ha per oggetto le seguenti attività da svolgersi sia in Italia che all'estero:

- l'import-export, il commercio all'ingrosso, le commissioni di bestiame vivo e di carni sia fresche che congelate, l'allevamento di bestie, la macellazione di animali, la lavorazione delle carni fresche e congelate per conto proprio e di terzi, l'autotrasporto per conto terzi, nonché tutte le operazioni affini, similari e complementari alle principali;

- l'acquisto, la costruzione, la valorizzazione, la vendita, la gestione, la permuta di terreni agricoli ed edificabili, di immobili civili, commerciali, industriali e commerciali in genere, rustici ed urbani, nonché la consulenza in merito alla progettazione degli stessi, nel rispetto della legge n. 1815/39;

- l'acquisto dei beni strumentali e di beni mobili anche iscritti in pubblici registri, diretti al noleggio ed all'affitto.

La società, in via non prevalente e del tutto occasionale e strumentale per il raggiungimento dell'oggetto sociale, potrà effettuare tutte le operazioni commerciali, finanziarie, industriali, mobiliari e immobiliari, concedere fidejussioni, avalli, cauzioni, garanzie in genere, anche a favore di terzi, nonché assumere, solo a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato, sia direttamente, sia indirettamente, partecipazioni in altre società.

Articolo 4

Durata

4. La durata della società è stabilita fino al 31 (trentuno) dicembre 2040 (duemilaquaranta) e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta a norma di legge.

Articolo 5

Domicilio

5. Il domicilio dei soci, degli amministratori, del sindaco e del revisore se nominati, per i loro rapporti con la società, è quello che

risulta dai libri sociali od in mancanza dal Registro delle Imprese.
A tal fine la società potrà istituire apposito libro, con obbligo per l'organo amministrativo di tempestivo aggiornamento.

Articolo 6

Capitale sociale - Quote

6.1 Il capitale sociale è di

Le partecipazioni dei soci possono essere determinate anche in misura non proporzionale ai rispettivi conferimenti, sia in sede di costituzione che di modifiche del capitale sociale.

6.2 Nell'ipotesi prevista dall'articolo 2466 c.c. è consentita la vendita all'incanto della partecipazione del socio moroso.

6.3 Possono essere conferiti, a liberazione dell'aumento a pagamento del capitale, tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica, compresi la prestazione d'opera o di servizi a favore della società; la deliberazione di aumento del capitale deve stabilire le modalità del conferimento: in mancanza di qualsiasi indicazione il conferimento deve farsi in denaro.

I conferimenti di beni in natura e di crediti devono avvenire nel rispetto delle norme di cui agli articoli 2464 comma 5 e 2465 comma 1. In caso di conferimento di prestazioni d'opera o di servizi il socio può garantire il valore attribuito al suo apporto versando una cauzione in denaro di importo corrispondente.

6.4 Per le decisioni di aumento e riduzione del capitale sociale si applicano gli articoli 2481 e seguenti del c.c..

Salvo il caso di cui all'articolo 2482-ter c.c., gli aumenti del capitale possono essere attuati anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi; in tal caso, spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473 c.c..

Nel caso di riduzione per perdite che incidono sul capitale sociale per oltre un terzo, il deposito presso la sede sociale della documentazione prevista dall'articolo 2482-bis, comma secondo c.c., in previsione dell'assemblea ivi indicata, può essere omissivo.

Articolo 7

Diritti dei soci

7. I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

Articolo 8

Finanziamenti

8. I soci potranno effettuare a favore della società, anche per importi non proporzionali alle quote di capitale possedute, versamenti in conto capitale, quindi senza diritto di rimborso, nonché finanziamenti soci con obbligo di rimborso, i quali ultimi si presumono infruttiferi di interessi salvo diversa delibera dei soci.

I finanziamenti soci con obbligo di rimborso dovranno essere effettuati nel rispetto della normativa vigente in materia di raccolta del risparmio.

Articolo 9

Titoli di debito

9.1 Ai sensi e con le modalità previste dall'articolo 2483 codice civile, la società può emettere titoli di debito al portatore o nominativi. L'emissione deve essere deliberata con decisione dei soci adottata con le maggioranze previste all'articolo **24** del presente statuto.

9.2 La deliberazione di emissione dei titoli di debito deve essere in ogni caso verbalizzata da notaio, ed iscritta a cura degli amministratori nel Registro delle imprese.

9.3 L'emissione dei titoli di debito può avvenire per somma complessivamente non eccedente il capitale sociale, la riserva legale e le riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

9.4 La delibera di emissione dei titoli deve prevedere le condizioni del prestito e le modalità del rimborso. Può altresì prevedere che, previo consenso della maggioranza dei possessori dei titoli, la società possa modificare tali condizioni e modalità.

Articolo 10

Trasferimento delle partecipazioni per atto tra vivi

10. Le partecipazioni sono trasferibili per atto tra vivi alle condizioni di seguito indicate.

Per trasferimento inter vivos si intendono compresi tutti i negozi di alienazione, nella più ampia accezione del termine di partecipazione di capitale spettante a ciascun socio ovvero parte di essa in caso di trasferimento parziale e/o anche i diritti di sottoscrizione alla stessa pertinenti.

In tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, i soci acquisteranno la partecipazione versando all'offerente la somma determinata di comune accordo o, in mancanza di accordo, dall'arbitratore come in seguito meglio specificato.

a) Il socio che intenda cedere in tutto o in parte la propria quota di partecipazione dovrà dare comunicazione di tale intendimento all'organo amministrativo, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indicando il prezzo della cessione, le condizioni dell'offerta, le modalità di pagamento e nominativo dell'acquirente.

Entro i quindici giorni successivi al ricevimento della raccomandata contenente la manifestazione della volontà di cedere le quote, l'organo amministrativo, pure a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, dovrà dare comunicazione ai soci presso il domicilio risultante dal libro soci od in mancanza dal Registro delle Imprese, dell'offerta contenente prezzo, condizioni e il nominativo dell'acquirente.

Ai soci spetterà il diritto di acquistare le citate quote alle stesse condizioni indicate nella comunicazione in proporzione alle partecipazioni da ciascuno possedute.

Qualora i soci a cui sono state offerte le quote in prelazione ritenessero incongruo il prezzo richiesto lo stesso sarà determinato da

un terzo arbitratore ai sensi dell'art. 1473 c.c.. L'arbitratore sarà nominato di comune accordo tra le parti entro trenta giorni dalla affermata incongruità del prezzo richiesto, in difetto sarà nominato dal presidente del Tribunale dove ha luogo la sede della società. L'arbitratore dovrà determinare l'effettivo prezzo di cessione entro trenta giorni dalla accettazione dell'incarico.

Se il valore determinato dall'arbitratore risulta essere inferiore di oltre il 25% rispetto a quello richiesto, il costo dell'arbitratore è interamente a carico del socio che intende trasferire la propria partecipazione.

L'esercizio del diritto di prelazione avverrà da parte dei soci mediante lettera raccomandata spedita all'organo amministrativo entro il termine di decadenza di quindici giorni dalla data di ricevimento della comunicazione.

Qualora alcuni soci non esercitassero in termini il diritto di prelazione loro spettante, le quote per le quali non sia stato esercitato il diritto di prelazione saranno offerte dall'organo amministrativo, nei successivi quindici giorni, in prelazione ai soci che hanno esercitato il loro diritto di prelazione, in proporzione sempre alle quote possedute, con l'obbligo di effettuare la ulteriore prelazione entro quindici giorni dalla data della nuova offerta.

Qualora i soci non abbiano esercitato il diritto di prelazione come sopra descritto, il cedente potrà vendere liberamente le proprie quote purché l'atto di vendita con il terzo non socio sia perfezionato nel termine massimo di ulteriori 90 (novanta) giorni.

Ciascun socio avrà il diritto di avere documentazione a comprova che le quote sono state cedute al prezzo, al nominativo e secondo le modalità di cui all'iniziale comunicazione.

Il diritto di prelazione non sussiste per i trasferimenti per atto tra vivi a favore del coniuge o discendenti o ascendenti in linea retta.

Articolo 11

Trasferimento della partecipazione sociale per causa di morte

11.1 Le partecipazioni sociali sono liberamente divisibili e trasmissibili per successione a causa di morte.

11.2 In caso di proprietà di una partecipazione per effetto del trasferimento della stessa a causa di morte, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste negli artt. 1105 e 1106 cod. civ..

Articolo 12

Recesso del socio

12. Ai soci spetta il diritto di recesso ai sensi e secondo le modalità previste dalle leggi vigenti.

Articolo 13

Esclusione del socio

13.1 Il socio può essere escluso dalla società al verificarsi delle seguenti circostanze: fallimento e interdizione.

13.2 L'esclusione deve risultare da decisione dei soci presa con le

maggioranze previste dall'articolo **24** del presente statuto. Nel calcolo delle maggioranze non sarà computata la partecipazione del socio la cui esclusione deve essere decisa.

L'organo amministrativo provvederà ai conseguenti adempimenti.

13.3 Per la liquidazione della partecipazione del socio escluso si applicano le disposizioni del successivo articolo 14 del presente statuto.

13.4 Ai sensi dell'art. 2473 bis c.c., è vietata la possibilità di liquidazione della partecipazione del socio escluso mediante riduzione del capitale sociale e pertanto, nel caso in cui risulti impossibile procedere altrimenti alla liquidazione della partecipazione, l'esclusione perderà ogni effetto.

13.5 Qualora la società sia composta da due soci si applica l'ultimo comma dell'articolo 2287 c.c..

Articolo 14

Liquidazione delle partecipazioni

14. Nelle ipotesi previste dagli artt.**11, 12 e 13**, le partecipazioni saranno rimborsate al socio o ai suoi eredi in proporzione al patrimonio sociale.

Il patrimonio della società è determinato dall'organo amministrativo, sentito il parere del sindaco e del revisore, se nominati, tenendo conto del valore di mercato della partecipazione riferito al giorno della morte del socio, ovvero al momento della dichiarazione di recesso o di esclusione.

In caso di disaccordo, la valutazione delle partecipazioni, secondo i criteri sopra indicati, è effettuata, tramite relazione giurata, da un esperto nominato dal Tribunale nella cui circoscrizione si trova la sede della società, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente. Si applica il primo comma dell'art. 1349 c.c..

Il rimborso delle partecipazioni deve essere eseguito entro 180 giorni dall'evento dal quale consegue la liquidazione.

Il rimborso può avvenire mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni o da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi.

Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o in mancanza riducendo il capitale sociale corrispondentemente; in questo ultimo caso si applica l'articolo 2482 del c.c. e, qualora sulla base di esso non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto la società si scioglie ai sensi dell'art. 2484 comma 1 n. 5 del c.c..

Articolo 15

Unico socio

15. Quando l'intera partecipazione appartiene ad un solo socio o tutta la persona dell'unico socio, gli amministratori devono effettuare gli adempimenti previsti ai sensi dell'articolo 2470 c.c..

Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, gli amministratori devono depositare la relativa dichiarazione per l'iscri-

zione nel registro delle imprese.

L'unico socio o colui che cessa di essere tale può provvedere alla pubblicità prevista nei commi precedenti.

Le dichiarazioni degli amministratori devono essere riportate, entro trenta giorni dall'iscrizione, nel libro dei soci, qualora sussista, e devono indicare la data di tale iscrizione.

Articolo 16

Soggezione ad attività di direzione e controllo

16. La società deve indicare l'eventuale propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui all'articolo 2497-bis, comma secondo, c.c..

Articolo 17

Decisioni dei soci

17. I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

Articolo 18

Diritto di voto

18. Hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro dei soci od in mancanza dal Registro delle Imprese.

In ogni caso il voto compete a ciascun socio in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Articolo 19

Consultazione scritta e consenso espresso per iscritto

19. Salvo quanto previsto al primo comma del successivo articolo 20, le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

L'individuazione dei soci legittimati a partecipare alle decisioni in forma non assembleare è effettuata con riferimento alle risultanze del libro soci alla data dell'inizio della procedura od in mancanza dal Registro delle Imprese.

La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

Il procedimento deve concludersi entro 30 giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

Le decisioni assumono la data dell'ultima dichiarazione pervenuta nel termine prescelto.

Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono

essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

Articolo 20

Assemblea

20. Nei casi previsti dalla legge o dal presente statuto, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo capitale sociale, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia o nel territorio di un altro stato membro dell'Unione Europea.

In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal sindaco, nominato anche da un socio.

L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Quando particolari esigenze lo richiedano, e comunque con i limiti e le condizioni previsti dalle leggi, l'assemblea per l'approvazione del bilancio potrà essere convocata entro il maggior termine previsto dalla legge medesima.

L'assemblea viene convocata con avviso spedito otto giorni o, se specificato successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, fax o messaggio di posta elettronica, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali od in mancanza dal Registro delle Imprese.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e il sindaco, se nominato, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Articolo 21

Svolgimento dell'assemblea

21. L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico, dal presidente del consiglio di amministrazione (nel caso di nomina del consiglio di amministrazione) o dall'amministratore più anziano di età (nel caso di nomina di più amministratori con poteri disgiunti o congiunti). In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare

re e proclamare i risultati delle votazioni.

L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- a) che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
 - c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
- Verificandosi tali presupposti, l'assemblea si considera svolta nel luogo ove saranno presenti il presidente e il segretario. In tutti i luoghi audio e o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

Articolo 22

Deleghe

- 22.** E' consentito ai soci farsi rappresentare in assemblea con le modalità e le limitazioni previste dalle leggi vigenti.

Articolo 23

Verbale dell'assemblea

- 23.** Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario se nominato o dal notaio.

Articolo 24

Quorum deliberativi

- 24.** L'Assemblea delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale. Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedano diverse specifiche maggioranze.

Articolo 25

Amministratori

- 25.** La società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in sede della nomina:
 - a. da un amministratore unico;
 - b. da un consiglio di amministrazione composto da due a cinque membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina;
 - c. da due o più amministratori con poteri congiunti o disgiunti.Qualora vengano nominati due o più amministratori senza alcuna indicazione relativa alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, si intende costituito un consiglio di amministrazione. Per organo amministrativo si intende l'amministratore unico, oppure il consiglio di amministrazione, oppure l'insieme di amministratori cui sia affidata congiuntamente o disgiuntamente l'amministrazione. Gli amministratori possono essere anche non soci.

Articolo 26

Durata della carica, revoca, cessazione

26.1 Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina. Gli amministratori sono rieleggibili.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

26.2 Salvo quanto previsto al successivo comma, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori (purché non rappresentino la metà degli amministratori in caso di numero pari o la maggioranza degli stessi, in caso di numero dispari) gli altri provvedono a sostituirli; gli amministratori così nominati restano in carica sino alla prossima assemblea.

Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, se per qualsiasi causa viene meno la metà dei consiglieri, in caso di numero pari, o la maggioranza degli stessi, in caso di numero dispari, si applica l'articolo 2386 c.c..

Articolo 27

Consiglio di Amministrazione

27. Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente.

Le decisioni del consiglio di amministrazione, salvo quanto previsto al successivo articolo **28**, possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetto a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e si assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori.

Il procedimento deve concludersi entro cinque giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

Le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori.

Le decisioni assumono la data dell'ultima dichiarazione pervenuta nel termine prescritto.

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori. La relativa documentazione è conservata dalla società.

Articolo 28

Adunanze del Consiglio di Amministrazione

28. Nei casi previsti dalla legge o del presente statuto, il consiglio di amministrazione deve deliberare in adunanza collegiale.

In questo caso il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede af-

finché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

La convocazione avviene mediante avviso inviato a tutti gli amministratori, sindaco e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia, o nel territorio di un altro stato membro dell'Unione Europea.

Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica, il sindaco e il revisore se nominati.

Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a. che sia consentito al presidente della riunione di accettare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - b. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
 - c. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
- Verificandosi questi requisiti, la riunione del Consiglio verrà considerata avvenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.
- Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, la proposta si intende respinta.
- Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal presidente e dal segretario se nominato che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Articolo 29

Poteri dell'organo amministrativo

29.1 L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione della società.

29.2 Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente. In questo caso si applicano le disposizioni contenute nei commi terzo, quinto e sesto dell'articolo 2381 c.c.. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'articolo 2475, comma quinto c.c..

Nel caso di nomina di più amministratori, al momento della nomina i poteri di amministrazione possono essere attribuiti agli stessi con-

giuntamente, disgiuntamente, ovvero alcuni poteri di amministrazione possono essere attribuiti in via disgiunta e altri in via congiunta. In mancanza di qualsiasi precisazione nell'atto di nomina, in ordine alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, detti poteri si intendono attribuiti agli amministratori congiuntamente tra loro. Nel caso di amministrazione congiunta, i singoli amministratori non possono compiere alcuna operazione.

Possono essere nominati direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

Qualora l'amministrazione sia affidata disgiuntamente a più amministratori, in caso di opposizione di un amministratore all'operazione che un altro intende compiere competenti a decidere sull'opposizione sono tutti gli amministratori.

Articolo 30

Rappresentanza

30. La rappresentanza generale della società è attribuita al presidente del consiglio di amministrazione o all'amministratore unico e, nei limiti della delega, agli amministratori delegati.

Nel caso di nomina di più amministratori, la rappresentanza della società spetta agli stessi congiuntamente o disgiuntamente, allo stesso modo in cui sono stati attribuiti in sede di nomina i poteri di amministrazione.

La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

La rappresentanza della società in liquidazione spetta al liquidatore o al presidente del collegio dei liquidatori e agli eventuali altri componenti il collegio di liquidazione con le modalità e i limiti stabiliti in sede di nomina.

Articolo 31

Compensi degli amministratori

31. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio ed un compenso che verrà determinato all'atto della nomina o anche successivamente dall'assemblea. L'assemblea potrà inoltre prevedere una indennità di fine mandato.

Articolo 32

Organo di controllo

32. Nei casi previsti dalla legge di nomina obbligatoria dell'organo di controllo e/o del revisore, l'Assemblea elegge un organo di controllo, in forma monocratica o collegiale, cui sono applicate le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni. Ove venga nominato il collegio sindacale, questo si compone di tre membri effettivi e due supplenti. All'organo di controllo, in forma monocratica o collegiale, può essere affidata la revisione legale dei conti della società al ricorrere dei presupposti di legge. L'assemblea, in alternativa all'organo di controllo, può nominare un revisore od una società di revisione, avente i requisiti di legge,

che svolge la revisione legale dei conti.

Articolo 33

Bilancio e utili

33. L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Il consiglio di amministrazione o l'amministratore unico provvedono entro i termini e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge, alla redazione del bilancio d'esercizio.

Sugli utili netti risultanti dal bilancio, viene dedotto il 5% (cinque per cento) da assegnare alla riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto almeno il quinto del capitale sociale.

Il residuo viene ripartito tra i soci in proporzione al valore nominale delle partecipazioni da ciascuno detenute ovvero viene destinato in tutto o in parte a riserve secondo quanto previsto dalla delibera della assemblea dei soci che approva il bilancio.

Articolo 34

Scioglimento e liquidazione

34. Addivenendosi in qualsiasi momento e per qualsiasi ragione allo scioglimento della società, l'assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri ed il compenso e stabilendone le modalità della liquidazione.

Articolo 35

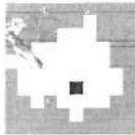
Disposizioni finali

35. Per quanto non previsto dal presente Statuto, viene fatto riferimento al Codice Civile ed alle Leggi speciali vigenti in materia.
Firmato:

Gianluca Forte, Notaio, impronta del sigillo.

IO SOTTOSCRITTO DOTT. GIANLUCA FORTE, NOTAIO IN TREVISO, CERTIFICO, AI SENSI DELL'ART. 22 DEL C.D.A. E DELL'ART. 68-TER DELLA L.N., MEDIANTE APPOSIZIONE DELLA FIRMA DIGITALE RILASCIATAMI DAL CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO, CHE LA PRESENTE COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO E' CONFORME ALL'ORIGINALE CARTACEO CONSERVATO NELLA MIA RACCOLTA.

TREVISO, LI 20 GENNAIO 2020.



Atto T0B400

Settore T Ambiente e Pianificazione Territ.le

Servizio AU Ecologia e ambiente

U.O. 0063 Acqua, Bonifiche e Fertirrigazioni

Ufficio TH20 Acqua, Bonifiche e Fertirrigazioni

C.d.R. 0023 Ecologia e Ambiente

Autorizzazione Unica Ambientale

N. Reg. Decr. 450/2020 Data 30/11/2020

N. Protocollo 65776/2020

Oggetto:

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE. MODIFICA

D.P.R. 13 MARZO 2013, N. 59.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATA l'Autorizzazione Unica Ambientale adottata dalla
Provincia di Treviso con decreto n. 97 del 18/03/2015 e
rilasciata dal Comune di Ormelle in data 19/03/2015, prot.
n. 1872, per l'attività svolta dalla ditta

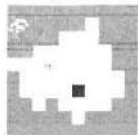
nell'impianto sito

relativamente a:

- approvazione, ai sensi della L.R. n. 33/1985:

a) di un impianto di depurazione per le acque meteoriche
derivanti dal dilavamento della piazzola di erogazio-
ne carburanti;

b) del progetto di modifica all'impianto di depurazione
delle acque reflue industriali;



- autorizzazione allo scarico nello scolo Trattor, ai sensi del D.Lgs. 152/2006, parte terza, sezione II, titolo IV, capo II, di:

a) acque meteoriche provenienti dall'impianto di disoleazione;

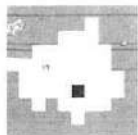
b) acque reflue industriali provenienti dall'impianto di depurazione;

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi del D.Lgs. 152/2006, parte quinta;

- utilizzo su suolo agricolo dei fanghi di depurazione stabilizzati, ai sensi della D.G.R.V. n. 2241/2005, provenienti dal proprio impianto su terreni della Società Agricola Galli Remo e Rizzi Maria in comune di Treviso;

PRESO ATTO del certificato di regolare esecuzione delle opere di modifica dell'impianto di depurazione delle acque reflue industriali, pervenuto in data 27/11/2015, prot. prov. n. 112257;

VISTA la domanda presentata in data 15/09/2020, prot. n. 49246 del 16/09/2020 per il tramite del SUAP del Comune di Ormelle, con cui la ditta _____ chiede la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale citata in premessa, ai sensi della D.G.R.V. n. 2241/2005, relativamente alla parte sull'utilizzo su suolo agricolo dei fanghi di depurazione stabilizzati, provenienti dal proprio impianto di via Campagne n. 10 a Tempio di Ormelle



(TV), su terreni della

RILEVATO, dalla documentazione allegata alla stessa, l'inserimento, nel lay - out depurativo, di un ulteriore stadio di microfiltrazione e di vibrovagliatura, a monte del trattamento biologico MBR;

DATO ATTO che gli interventi proposti, finalizzati a un miglioramento della funzionalità dell'impianto, non costituiscono una variante sostanziale dello scarico, ai sensi dell'art. 124, comma 12, del D.Lgs. n. 152/2006;

VISTA la relazione istruttoria predisposta dagli uffici;

ATTESTATA la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, la completezza dell'istruttoria condotta, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

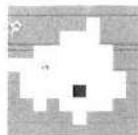
VISTI la L.R. 33/1985, il D.Lgs. 99/1992, la L.R. 3/2000, la D.G.R.V. n. 2241/2005, il D.Lgs. 152/2006, il Piano di Tutela delle Acque, il D.P.R. n. 59/2013;

VISTI il D.Lgs. 267/2000 e il Regolamento Provinciale di Organizzazione;

DECRETA

ART. 1 - È adottata la presente Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. n. 59/2013, per l'attività svolta dalla ditta nell'impianto sito in via Campagne n. 10, loc. Tempio a Ormelle, relativamente a:

- scarico, ai sensi del D.Lgs. 152/2006, parte terza,



sezione II, titolo IV, capo II, di acque reflue industriali provenienti dall'impianto di depurazione biologico con recapito nello Scolo Trattor;

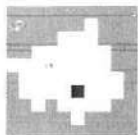
- emissioni in atmosfera, ai sensi del D.Lgs. 152/2006, parte quinta in relazione alla linea di trattamento fanghi dello stabilimento;

- utilizzo su suolo agricolo dei fanghi di depurazione stabilizzati, ai sensi della D.G.R.V. n. 2241/2005, provenienti dal proprio impianto su terreni della

ART. 2 - L'avvio dell'impianto di disoleazione per il trattamento delle acque meteoriche di dilavamento a servizio della piazzola di erogazione carburanti, il cui progetto è stato approvato con decreto n. 97 del 18/03/2015, è subordinato alla presentazione alla Provincia del certificato di regolare esecuzione dell'opera firmato dal Direttore dei Lavori.

ART. 3 - La ditta _____, altresì, autorizzata, ai sensi della parte terza, sezione II del D.Lgs. 152/2006, allo scarico delle acque meteoriche di dilavamento provenienti dal suddetto impianto di disoleazione con recapito nello Scolo Trattor.

ART. 4 - L'autorizzazione Unica Ambientale aggiorna la precedente adottata dalla Provincia di Treviso con decreto



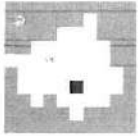
n. 97 del 18/03/2015 e rilasciata dal Comune di Ormelle in data 19/03/2015 prot. 1872. Rimane ferma, ai sensi dell'articolo 6 comma 1 del D.P.R. n. 59/2013, la scadenza fissata dal suddetto atto. L'autorizzazione Unica Ambientale, pertanto, ha validità fino al 19/03/2030 ed è rinnovabile ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R. n. 59/2013, a esclusione della parte relativa allo scarico delle acque meteoriche di dilavamento, la quale è soggetta, ai sensi dell'art. 39, comma 3, delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque, a rinnovo tacito, qualora si ricada nelle condizioni ivi previste.

ART. 5 - Il decreto n. 97 del 18/03/2015, citato in premessa, è revocato dalla data di rilascio del presente provvedimento.

ART. 6 - La ditta è tenuta a rispettare i valori limite e le prescrizioni definiti nell'allegato tecnico che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

ART. 7 - Ogni modifica sostanziale dell'impianto e/o dello scarico deve essere preventivamente autorizzata.

ART. 8 - La presente autorizzazione è adottata restando comunque salvi gli eventuali diritti di terzi, nonché i provvedimenti di competenza di altri Enti, non compresi all'art. 1, con particolare riferimento a quanto previsto nell'autorizzazione idraulica allo scarico rilasciata dall'Ente gestore del corpo ricettore dello scarico.



ART. 9 - Posto che il presente atto non surroga, né sostituisce le autorizzazioni relative ai procedimenti di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.), né di Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.), le operazioni di macellazione svolte presso lo stabilimento di cui si tratta non possono dar luogo, considerata la maggiore produzione su base giornaliera, a un peso di carcasse superiore a 50 t al giorno.

ART. 10 - Avverso l'Autorizzazione Unica Ambientale è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale oppure al Presidente della Repubblica, nel termine rispettivamente di 60 e di 120 giorni decorrenti dal rilascio della stessa.

ART. 11 - Il presente atto è trasmesso al SUAP del Comune di Ormelle perché lo rilasci, nelle forme di Legge, alla Ditta e lo notifichi all'ARPAV (Dipartimento Provinciale di Treviso) alla Regione Veneto, al Comune sede dell'impianto e al Comune di Preganziol e va affisso all'Albo della Provincia e del Comune di Ormelle.

Simone Busoni

Dipartimento di Prevenzione
 Servizio: Igiene Alimenti di Origine Animale

Treviso, 03/06/2024

Protocollo n. 104605

Allegati:

Al Curatore della liquidazione
 giudiziale della Ditta

Dr. Lorenzo Boer

pec: lg98.2023treviso@pecliquidazionigiudiziali.it

Oggetto: in liquidazione giudiziale/bolli sanitari.

In relazione alla Vs. richiesta pari oggetto si riferisce che la ditta è in possesso, per lo stabilimento indicato, dei seguenti riconoscimenti:

- Sezione I - Carni di ungulati domestici stabilimento di macellazione,
- Sezione I - Carni di ungulati domestici stabilimento di sezionamento,
- Sezione V - Carni macinate,
- Sezione V preparazioni di carni.

Tutti i riconoscimenti sopra elencati saranno revocati dopo 2 anni di inattività dall'ultimo giornata di produzione. In ogni caso per riprendere qualsiasi delle attività sopra elencate è necessario effettuare un sopralluogo di verifica del mantenimento dei requisiti, previsti dalla normativa, per il mantenimento degli stessi.

Allo stato attuale, sulla base dei sopralluoghi effettuati prima e dopo l'interruzione dell'attività, lo stabilimento non ha i requisiti previsti dalla normativa per nessuno dei riconoscimenti mostrando gravi carenze a livello strutturale, impiantistico e di flussi di personale e merci. La ripresa dell'attività di macellazione, in particolare, deve essere valutata, solo a seguito di presentazione di una relazione che indichi quantità e tipologia dei capi di capi che si intendono macellare, anche in relazione alle esigue dimensioni dei box di sosta, e che contempli un sostanziale intervento di adeguamento della catena di macellazione, non più rispondente alle attuali normative.

Distinti saluti



Il Direttore del Servizio
 Igiene Alimenti di Origine Animale
 (Dr. Paolo Zanin)

Responsabile del procedimento e dell'istruttoria: dr. Paolo Zanin
 e-mail: paolo.zanin@aulss2.veneto.it Tel. 0422/323753

Segreteria
 e-mail: segveterinariotv@aulss2.veneto.it Tel. 0422/323753